



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore
Servizio Tecnico Centrale

5937

IL PRESIDENTE

Vista la legge n° 1086 del 5.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

Visto l’art. 20 della citata legge che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il decreto legislativo n° 29 del 3.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1603/UL del 20.07.1989;

Vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 346/STC del 14.12.1999;

Visto il D.M. n° 22989 del 18.12.1982, con cui è stata rilasciata al laboratorio “TECHNOPROVE S.r.l.” di Vicenza la concessione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni;

Visto che, con successivi Decreti e da ultimo con D.M. n° 53092 del 04.04.2005 detta concessione è stata rinnovata con efficacia fino alla data del 03.04.2008;

Vista la domanda pervenuta in data 27.09.2007 con la quale il laboratorio “TECHNOPROVE S.r.l.” di Vicenza ha chiesto l’ulteriore rinnovo della medesima concessione;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

Visto il voto n° 43 reso nell’adunanza della 1^a Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 21.04.2009;

D E C R E T A

Art.1 – E’ rinnovata la concessione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione già concessa con D.M. n° 53092 del 04.04.2005 al laboratorio “TECHNOPROVE S.r.l.”, viale dell’Industria, 22 – 36100 Vicenza.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno semestrale a cura di un Istituto Universitario di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di concessione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Alfio VIGILANTE.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto conferma la precedente concessione per il periodo dal 04.04.2008 al 23.09.2009 e rinnova la medesima concessione fino al 22.09.2012. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 346/STC del 14.12.1999.

Art. 7 - La concessione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate al punto n° 8 della Circolare n° 346/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

Roma, li 23 settembre 2009

ANGELO BALDUCCI

